



Comune di San Michele al Tagliamento

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

DETERMINAZIONE N° 246 del 23/03/2021

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE, TRASPORTO E CUSTODIA DEI VEICOLI A NORMA DELL'ART. 159 DEL CODICE DELLA STRADA E DELLE ALTRE LEGGI CHE REGOLANO LA MATERIA. CIG: ZC43119B98

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- a) Premesso che l'Amministrazione Comunale deve garantire la fluidità della circolazione stradale, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche, la sicurezza dei cittadini, l'igiene ed il decoro degli spazi pubblici;
- b) L'Amministrazione Comunale deve assicurare il servizio di rimozione, custodia e restituzione dei veicoli in sosta irregolare ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dell'art. 354 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" per l'osservanza delle norme previste in materia di sosta irregolare e per garantire una libera e sicura circolazione veicolare;
- c) La sanzione amministrativa accessoria della rimozione dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del codice della strada è disposta, nell'ambito del territorio di competenza del Distretto Polizia Locale Veneto Est dal Corpo di Polizia Locale, in quanto organo di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- d) in virtù di quanto disposto dall'art. 2, c. 2, del Decreto 04 settembre 1998, n. 401 (Regolamento recante norme per la definizione delle tariffe da applicarsi da parte dei concessionari del servizio di rimozione dei veicoli e massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione), adottato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con il Ministro dei Lavori Pubblici, i veicoli possono essere rimossi, altresì, ancorché regolarmente parcheggiati, nei casi in cui sussistano urgenti motivi di ordine pubblico o di pubblica necessità, e in tali circostanze nulla è dovuto dai proprietari degli stessi;

Atteso che l'Amministrazione Comunale deve altresì soddisfare i seguenti interessi pubblici:

- a) Consentire alla Polizia Locale di attuare le sanzioni accessorie in materia di violazioni alle norme del vigente d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- b) spostare i veicoli di intralcio alla circolazione aventi esposto il contrassegno per disabili;
- c) spostare i veicoli per esigenze contingibili e urgenti determinate da calamità, emergenze di protezione civile, tutela della sicurezza pubblica;
- d) rimuovere i veicoli oggetto di sinistro stradale che non possono essere recuperati, per evidenti motivi ostativi ed oggettivi impedimenti (quali ad es. il ricovero in ospedale), dagli effettivi conducenti e/o proprietari;
- e) provvedere alla rimozione, traino, custodia e restituzione dei veicoli compendio di furto;

Visto che il Comune di San Michele al Tagliamento non possiede né operatori, né mezzi e neppure depositarie idonee per effettuare la rimozione, il trasporto e la custodia dei veicoli, si ritiene necessario affidare tale servizio in concessione ad un'impresa esperta in detta attività;

Preso atto della deliberazione di Giunta 46 del 18 marzo 2021 ad oggetto "affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione forzata, deposito e custodia di veicoli a norma dell'art. 159 del codice della strada e delle altre leggi che regolano la materia - approvazione delle tariffe per la concessione del servizio di rimozione forzata dei veicoli ai sensi degli artt. 159 e 251 del d.lvo 30 aprile 1992, n. 285 ed art 397 del d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495".

Rilevato che con la deliberazione di Giunta sopra indicata è stato indicato il Dirigente della Polizia Locale quale soggetto che dovrà curare i successivi adempimenti relativi alla procedura di concessione del servizio in parola, senza oneri a carico dell'Ente comunale, Ente proprietario delle strade sulle quali sarà esercitato il servizio in concessione, approvando altresì il capitolato d'oneri per la concessione del servizio di rimozione veicoli, recante le condizioni che devono essere applicate dai soggetti concessionari del servizio rimozione veicoli, di cui all'art. 354, comma 1, del

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, per le operazioni relative ed i massimali di assicurazione per i veicoli adibiti alla rimozione;

Ritenuto necessario provvedere ad affidare in concessione il servizio di rimozione, trasporto e custodia dei veicoli ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e delle altre leggi che regolano la materia e che appare opportuno procedere alla concessione mediante procedura aperta;

Visto che l'art. 32, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dispone che, "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

Dato atto che Il valore stimato della concessione, calcolato sulla base dei veicoli rimossi nel biennio, per il concessionario è di € 30.000,00 IVA inclusa, corrispondente a € 24.590,17 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 60.000,00 IVA inclusa. A titolo puramente indicativo si precisa che nel biennio considerato sono stati rimossi 229 veicoli;

Considerato che:

- a) il servizio in questione non è reperibile sul Mepa, come da verifica effettuata sul sito www.acquistinretepa.it;
- b) per l'aggiudicazione della presente concessione si utilizzerà il criterio del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18 marzo 2021;
- c) la durata del contratto è biennale, decorrenti dalla comunicazione di avvio del servizio, eventualmente rinnovabili per un ulteriore biennio;
- d) la concessione non è suddivisa in lotti in considerazione della tipologia del servizio da svolgere, anche sotto il profilo organizzativo;
- e) a suddivisione in lotti rischia di rendere l'esecuzione dell'appalto eccessivamente difficile dal punto di vista dei controlli da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'attribuzione delle relative responsabilità sulla qualità del servizio reso;
- f) la suddivisione in più lotti rischia di rendere complessivamente inefficace la gestione dell'appalto in ragione della necessità di garantire una gestione unitaria del servizio;
- g) verranno ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti negli atti di gara approvati con il presente atto;
- h) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

Dato atto che, per l'adozione del presente provvedimento, non risulta necessario acquisire, nell'ambito dell'istruttoria, pareri di servizi interni o di altre amministrazioni esterne

Atteso che, ai sensi dell'art. 26, c. 3-bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il presente affidamento è escluso dall'obbligo di elaborazione del D.U.V.R.I poiché l'attività svolta non ha alcuna interferenza con gli operatori della Polizia Locale;

Vista la documentazione di gara consistente in:

- a) Capitolato d'onere speciale d'appalto;
- b) Deliberazione Giunta Comunale n. del 18 marzo 2021 riguardante fra l'altro le tariffe relative alla Rimozione Forzata dei veicoli, secondo le previsioni di cui D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
- c) Avviso per acquisizione di manifestazione di interesse;
- d) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative.

Visto il d.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 "Codice degli Appalti";

Richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 3 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, D.LGS. 267/2000)";
- la deliberazione consiliare n. 4 del 23.02.2021, avente ad oggetto "BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 E RELATIVI ALLEGATI - APPROVAZIONE";

Richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 38 del 23.02.2021, avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE (P.E.G.) – PIANO DELLA PERFORMANCE 2021-2023;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico sull'ordinamento degli enti locali, ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visto l'art. 68 dello Statuto comunale, avente ad oggetto le attribuzioni dei responsabili di settore o di servizio con rilievo esterno;

Visto il decreto sindacale n. 07 del 10 maggio 2019 con cui sono state conferite al dott. William Cremasco le funzioni dirigenziali relative al Corpo di Polizia Locale e della responsabilità del servizio di Protezione Civile;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Accertata la propria competenza;

Considerato che non risultano segnalabili al Responsabile di Ragioneria ulteriori riflessi noti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

DETERMINA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - a) Capitolato d'oneri speciale d'appalto;
 - b) Avviso per acquisizione di manifestazione di interesse;
 - c) Modello domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
3. di dare atto che:
 - a) la procedura per l'acquisizione del servizio è stata registrata presso la banca dati dell'ANAC e che alla stessa è stato attribuito il CIG n. ZC43119B98.
 - b) Che sarà pubblicata altresì la Deliberazione Giunta Comunale n. del 18 marzo 2021 riguardante fra l'altro le tariffe relative alla Rimozione Forzata dei veicoli, secondo le previsioni di cui D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e la relativa tabella delle tariffe;
4. di indire la procedura aperta per l'affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione, traino ed eventuale custodia dei veicoli rimossi in applicazione dell'art. 159, comma 1, e dell'art. 215 del vigente codice della strada, del relativo regolamento di attuazione esecuzione e per altri interventi che attengono ai compiti d'istituto, con osservanza del decreto n. 401 adottato dal ministro dei trasporti e della navigazione il 4 settembre 1998 - Comune San Michele al Tagliamento, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, costituito dal ribasso percentuale unico rispetto al tariffario per gli interventi di rimozione veicoli di cui al Decreto Ministeriale del 04/09/1998 n. 401 e alla delibera di Giunta Comunale n. 46 del 18 marzo 2021;
5. di dare atto che il valore stimato della concessione è pari a € 30.000,00 IVA inclusa, corrispondente a € 24.590,17 IVA esclusa. Nel caso di rinnovo di cui al precedente art. 2, il valore complessivo della concessione per i 4 anni (2+2 di rinnovo) ammonta a € 60.000,00 IVA inclusa. A titolo puramente indicativo si precisa che nel biennio considerato sono stati rimossi 229 veicoli;
6. di stabilire che, ai fini dell'esecuzione conseguente all'aggiudicazione le clausole essenziali sono quelle previste nel relativo capitolato d'oneri speciale, che costituirà il disciplinare stesso della concessione;
7. di prevedere che, successivamente al termine ultimo per la presentazione delle offerte, verrà nominata una Commissione Giudicatrice;
8. di stabilire che il contratto con l'operatore economico risultato aggiudicatario sarà stipulato nelle forme previste dalla legge;
9. di stabilire che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché idonea in relazione all'oggetto del contratto;
10. di dare atto che il R.U.P. è il dott. William Cremasco, Responsabile del Corpo di Polizia Locale;

11. di dare atto che la concessione del servizio non produrrà oneri a carico dell'Ente
12. di dare atto che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sottoscrizione della stessa dal competente dirigente;
 - va comunicata, per conoscenza alla Giunta Comunale per il tramite del Segretario Comunale;
 - va pubblicata all'albo pretorio on line dell'Ente, ex art. 32 L. n. 69/2009, per 15 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 16 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Il Dirigente del Settore

dott. William Cremasco
*Documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 , comma 1 T.U. Enti locali il presente provvedimento, copia conforme all'originale sottoscritto digitalmente, è in pubblicazione all'albo pretorio informatico per 15 giorni consecutivi dal 23/03/2021 al 07/04/2021.

li 23/03/2021

L' ADDETTO DI SEGRETERIA

Cinzia Bottacin

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: BOTTACIN CINZIA

CODICE FISCALE: TINIT-BTTCNZ66M60Z120Y

DATA FIRMA: 23/03/2021 14:21:19

IMPRONTA: 62356639323538303436323966643736343365316534356533326133353864346138353130653530